Aggiungasi di più, che tanto VS. Illustriss., quanto ogni altra persona non prevenuta da passione, riconoscerà sempre più indebita l'occupazione fatta dal suddetto Cardinale, in considerando sì il Monitorio, come la Sentenza fulminata in quell' orribile contigenza contra il Duca Cesare. Ivi non si legge mai nominato Comacchio, ma la sola Città e Ducato di Ferrara, e tutti i Luoghi, *quæ dudum a Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris Alphonsi Ducis Antecessoribus* (parla d' Alfonso II. poco fa morto) *sub pactis, & conditionibus in INVESTITURIS FACTIS contentis in FEUDUM concessa fuerunt*. E con tal restrittiva a i Luoghi, de' quali gli Antecessori del Duca Alfonso II. erano stati *investiti* dalla Chiesa Romana, replicatamente parla sempre tutto il tenore di quel terribile testo. E benchè in esso dopo le parole *Civitatem*, & *Ducatum Ferrariæ* si leggano, e si veggano ripetute le seguenti, *aliasque Civitates*, *Terras*, *Castra*, *Loca*, &c. nondimeno ancor queste vengono sempre e chiaramente ristrette a quei Luoghi, de' quali i Predecessori d' Alfonso II. erano stati *investiti* dalla S. Sede, e da essa li riconoscevano in *Feudo* in vigore delle dette Investiture. Ma quando mai furono gli Estensi investiti di Comacchio dalla Sede Apostolica? quando mai aveano essi da lei riconosciuta in Feudo quella Città? Anzi da i soli Imperadori la riconobbero sempre, e il protestarono sempre, qualora occorse, agli stessi Sommi Pontefici. Come dunque potè il Cardinale Aldobrandino occupare quella Città, di cui non avea mai la Camera Apostolica data Investitura agli Estensi? Altrimenti se si avesse a dire, che tale Sentenza colle parole *aliasque Civitates*, comprendesse tutte l' altre Città, che godeano gli Estensi, vi sarebbono state anche Modena, Reggio, e Carpi, le quali Città, non meno che quella di Comacchio, la Casa d' Este riconosceva, e tuttavia riconosce in Feudo dal S. R. Imperio.

Se poi si volesse dire, che Comacchio era compreso in quella Sentenza in vigore dell' Investitura conceduta da Paolo III. ad Ercole II., che tocca pure in generale *altre Città*: VS. Illustriss. ha già osservato, che quel Papa non investì, o promise d' investire il Duca d' altra Città, che di Ferrara; e se disse *de Juribus Sedi Apostolicæ competentibus in quibuscumque Civitatibus*, ristrinse ciò alle sole ragioni da lui pretese, e colla clausola *Et non aliter*, annullante, ed irritante, come s' è chiaramente mostrato di sopra. Sicchè quantunque il Fiscale di Roma, nello stendere quella Sentenza, volesse usare termini ampj, avendoli però sempre modificati colla restrittiva predetta delle cose concedute in Feudo coll' Investiture effettive, egli venne a far conoscere, che tutte le Pretensioni Romane si restringevano al solo Ducato di Ferrara, e agli altri Luoghi espressi nella Bolla d' Alessandro VI., fra' quali sicuramente non fu nominato, nè entrò giammai Comacchio. E se Comacchio fosse stato compreso nelle Bolle de' Vicariati Pontificj, e se allora la Camera Apostolica avesse pensato a spo-